



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

Deliberazione N. 22

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026, DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO - Sindaco
 BASSI CRISTINA
 BEBER ELENA
 CARLETTI VINICIO
 ECCHER FLAVIO
 GADLER MARCELLO
 GALASTRI RENATO
 MOTTER MARIAGRAZIA
 OSS GIULIANO
 PINCIGHER PAOLO
 PINCIGHER SIMONE
 PISONI ROSANNA

assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è pubblicato
 all'Albo Comunale il

29/12/2023

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Oliviero Battisti



Assiste il Vice Segretario comunale Battisti dott. Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 03 nell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 dicembre 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026, DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali.

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio.

Visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”*

visto il successivo articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone:

- comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”;

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015, che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e l'articolo 50, comma 1, lettera a) della L.P. n. 18/2015 che stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268.

Richiamato il D.M. del 25 luglio 2023 che ha modificato il principio contabile della programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al processo di approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto della deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 27.09.2023 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio 2024/2026 ai sensi del principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011.”.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 27 di data 31/07/2023 avente ad oggetto “Approvazione schema del documento unico di programmazione 2024-2026”;

Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 51 di data 14/11/2023 avente ad oggetto “Approvazione proposta nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 e schema di bilancio di previsione 2024-2026”;

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale relativo all'integrazione per l'anno 2023 ed all'accordo per l'anno 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023 tra il Presidente della Provincia, l'Assessore agli enti locali ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 richiama il medesimo termine stabilito dalla normativa nazionale.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono presentare un documento di programmazione semplificato, prendendo a riferimento la struttura del DUPS riportata nell'esempio n. 1 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011. I comuni con meno di 2.000 abitanti possono prendere a riferimento lo stesso modello, apportando le ulteriori semplificazioni previste dal medesimo principio, al punto 8.4.1.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 e lo schema del Bilancio di Previsione 2024-2026, corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, e completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico con protocollo comunale in data 07 dicembre 2023.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: *"Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."*

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui

all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2024-2026 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dal comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2024-2026 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 05 del 27/04/2023 e che per il Comune di Vignola Falesina non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2024-2026.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 31 luglio 2023 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio e variazione al Dup 2023-2025 e verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio - Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm..".

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1 che dispone: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a. alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b. ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

Preso atto altresì delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06, Legge Finanziaria 2007: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art.

1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 05/12/2023 ns. prot. 3305.

Dato atto che i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai En Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chöft Hoa Valzegu' ont Bersntol, hanno attivato la gestione associata del servizio segreteria, tecnico, edilizia privata, stipulando apposita convenzione rep. N. 910 dd. 03/01/2023;

Preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

Visto che in data 20/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo e Vignola Falesina una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario di Fierozzo la rag.ra Elisa Rodler, che in virtù della citata convenzione svolge analogo anche presso il comune di Vignola Falesina.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2 dd. 03.05.2018 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile in data odierna;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 dicembre 2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 17.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 05.10.2023 con cui è stato approvato il P.I.A.O.;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto, resi separatamente in merito all'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento unico di programmazione 2024-2026 (Allegato A) dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo;
2. di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2024-2026 Allegato B) redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con funzione autorizzatoria, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
3. di approvare inoltre i seguenti allegati:
 - a. Piano degli indicatori - Allegato C);
 - b. Nota integrativa al bilancio 2024-2026 - Allegato D);
 - c. Prospetto usi civici 2024-2026 – Allegato E).
4. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
5. di prendere atto della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole, acquisito al protocollo comunale n. 3305 in data 05/12/2023, in relazione alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;
6. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2024-2026 di cui alla presente deliberazione la Giunta comunale provvederà a definire il Piano esecutivo di gestione;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

**** * * *

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell'art. 183 del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Vignola Falesina, 28 dicembre 2023

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Mirko Gadler

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vignola Falesina, _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Oliviero Battisti

